



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Copia Albo

ORDINANZA SINDACALE

N. 33 DEL 16/06/2017

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI ORARI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' MUSICALI ALL'APERTO NELLE STRUTTURE DESTINATE A STABILIMENTO BALNEARE, SPIAGGIA ATTREZZATA, SOLARIUM , IMPIANTI SPORTIVI E SIMILARI E NELLE ANNESSE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza sindacale n. 41 del 18 giugno 2013 "Orari e periodo di esercizio delle strutture destinate a stabilimento balneare, spiaggia attrezzata, solarium o similari e delle annesse attività ludico-ricreative e di somministrazione alimenti e bevande";

Premesso:

- Che nelle strutture elencate in oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività accessoria all'attività principale;
- che gli stabilimenti balneari e le attività annesse, ubicati in aree demaniali o private, svolgono un ruolo determinante nella promozione e nell'affermazione dell'offerta turistico-ricreativa della città e che pertanto, l'Amministrazione è impegnata nella valorizzazione delle attività promosse dai medesimi riconoscendone i positivi risvolti sul tessuto economico aronese;
- che è tuttavia necessario contemperare le esigenze di ricreazione e svago dei turisti e residenti e le esigenze commerciali dei gestori con quelle dei residenti e ospiti legate al diritto di fruire di un ambiente tranquillo e sereno dove non siano compromessi l'ordine pubblico e la pubblica quiete;
- che è frequente che le attività musicali svolte all'aperto da tali strutture, a causa del superamento dei limiti acustici e del volume impiegato, esponano a serio rischio la salute pubblica che rappresenta un interesse da tutelare e da difendere;
- che sono numerosi gli esposti e le lamentele che pervengono all'Amministrazione da parte di cittadini ad ogni titolo presenti sul territorio del Comune per disturbo alla quiete pubblica causata dalle attività musicali all'aperto svolte dagli stabilimenti balneari, spiagge attrezzate

ed esercizi similari ubicati sulle aree demaniali o private situati in prossimità di zone residenziali, a causa del superamento dei limiti acustici in particolare in orari notturni.

Preso atto che la vigente ordinanza sindacale n. 41 del 18/06/2013 già prevede che gli intrattenimenti musicali presso le strutture di cui in premessa dovranno essere effettuati "in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e nel rispetto delle normative, dei regolamenti disciplinanti l'attività rumorosa e di quanto stabilito dagli obbligatori documenti di impatto acustico";

Considerato che la necessità di tutelare la salute pubblica, messa a rischio dallo svolgimento di trattenimenti musicali all'aperto, rende necessaria la definizione di una disciplina più incisiva che introduca limiti all'orario di effettuazione degli intrattenimenti musicali e della diffusione di musica in generale all'aperto e di strumenti atti a verificare il rispetto dei limiti di emissione sonora prodotta dalle suddette attività;

Ritenuto quindi di stabilire che nelle strutture destinate a stabilimenti balneari, spiaggia attrezzata, solarium o similari sulle aree demaniali o private del lago e negli impianti sportivi, l'utilizzo di apparecchi sonori e l'effettuazione di intrattenimenti musicali e di spettacoli in genere all'aperto, non potrà protrarsi oltre le ore 00,00 e dovrà avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, nel rispetto delle normative, dei regolamenti disciplinanti l'attività rumorosa e dei documenti di valutazione di impatto acustico;

Valutato altresì necessario, analogamente a situazioni simili in altri Comuni italiani, regolamentare le modalità di controllo delle emissioni sonore con l'utilizzo di sistemi di prevenzione e controllo dell'inquinamento acustico attraverso l'ausilio di misuratori di livelli sonori (cd. Fonometri) da installarsi presso le strutture sopra indicate;

Rilevata inoltre la necessità di uniformare, sino all'installazione dei citati sistemi di misurazione, la disciplina di cui al precedente comma con quella già applicata agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (ordinanza n. 30 del 05/07/2007 e s.m. e i.) che non consente, dopo le ore 23,00, l'uso di apparecchi sonori e l'effettuazione degli intrattenimenti musicali all'esterno del locale, quindi all'aperto;

Ritenuto che, nelle more di indirizzi regionali, che ai sensi della l. 217/2011 art. 11 c. 6 fissino gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari e similari, compete al Sindaco definire, sul territorio comunale, le modalità di svolgimento di tali attività;

Ritenuto di disciplinare altresì le attività musicali svolte all'aperto da parte degli impianti sportivi a cui è annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Vista la L. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m. e i.;

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale 3/10/2016 n. 51;

Visto il T.U.L.P.S.;

Vista la direttiva di Giunta Comunale n. 81 del 16/06/2017;

Visto l'art. 50 del TUEL D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

ORDINA

1. gli stabilimenti balneari, le spiagge attrezzate, i solarium e similari, ubicati in aree demaniali o private, gli impianti sportivi nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande ad essi annessi, che utilizzano apparecchi sonori o effettuano intrattenimenti musicali e spettacoli in genere all'aperto devono:
 - a) cessare le suddette attività sonore entro le ore 23,00 sino alla messa in funzione dell'apparecchiatura di cui al seguente punto d) e, in seguito a tale adempimento, alle ore 00,00.
 - b) svolgere le suddette attività in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e nel rispetto delle normative e dei regolamenti disciplinanti l'attività rumorosa e l'inquinamento acustico.
 - c) presentare, prima di avviare qualsiasi attività di intrattenimento musicale, apposita Valutazione d'Impatto Acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Nel caso la struttura disponesse già di tale documento lo stesso dovrà essere adeguato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, alle disposizioni di cui alla stessa.
 - d) installare, entro 30 giorni dalla data della presente ordinanza, un sistema di controllo, misurazione e registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti (cd. Fonometro) che consenta la verifica del rispetto dei limiti fissati nella valutazione di impatto acustico sulla base delle normative applicabili in materia acustica. Tale sistema dovrà essere opportunamente dotato di dispositivi antimanomissione e dovrà essere prevista l'apposizione di sigilli da parte della Polizia Locale dopo verifica e attestazione di corretta funzionalità da parte di tecnico competente in acustica ambientale. Il sistema dovrà essere di tipo dedicato, dotato di un computer, o analogo, che preveda la generazione e la registrazione di allarmi automatici di violazione dei parametri autorizzati, stabiliti e fissati dal tecnico competente in acustica ambientale e delle prescrizioni comunali. Le registrazioni dei livelli sonori devono essere consultabili e a disposizione presso l'esercizio per un tempo non inferiore ad un anno. Il sistema quindi, tramite un PC o analogo software dedicato, deve poter comunicare con il Registratore dei livelli sonori leggendo da esso con frequenza continua i dati, compilando i files ove siano riportati i dati utili agli organi di controllo riferiti all'utilizzo degli impianti elettroacustici. I files devono essere di facile comprensione e devono indicare, in modo chiaro, i seguenti parametri:
 - 1) i livelli e gli orari delle emissioni sonore prodotte (i parametri LAeqT e LASmax registrati ad ogni minuto)
 - 2) l'orario di spegnimento degli impianti elettroacustici
 - 3) la registrazione dei livelli di emissione sonora prodotti nell'intervallo intercorso tra il precedente invio e il momento dell'invio corrente
 - 4) il nome dell'attività con il numero di serie dell'apparato di registrazione dei livelli e le soglie impostate.

I files devono essere leggibili con applicazioni open source o già presenti nell'Amministrazione Comunale e non deve richiedere ulteriori elaborazioni per la importazione e visualizzazione né essere leggibile unicamente mediante un software proprietario o della società che produce la sonda fonometrica o gli apparati.

Il sistema deve inviare una segnalazione di allarme per il superamento dei diversi limiti applicabili nonché degli orari prescritti.

Il programma, con lo scopo di facilitare il lavoro di verifica agli accertatori, deve essere in grado di gestire le seguenti tipologie di allarmi:

- 1) superamento dell'orario di chiusura impostato
- 2) superamento dei livelli impostati
- 3) incongruenza tra i livelli sonori misurati dalla sonda fonometrica ed il segnale audio dell'impianto elettroacustico rispetto a quelli di taratura certificati da tecnico competente in acustica ambientale all'atto di verifica del sistema prima dell'apposizione dei sigilli
- 4) eventuali guasti quali: mancanza alimentazione, scollegamenti delle sonde di rilevamento e controllo, mancanza collegamento rete web e o altre manomissioni al sistema.

Tutte le sospensioni o inattività del sistema per un tempo prolungato, oltre le 24 ore, devono essere comunicate tempestivamente a tutti gli organi di controllo.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito alle caratteristiche dei fonometri e al loro utilizzo potranno essere oggetto di ulteriore successivo provvedimento comunale.

DISPONE INOLTRE

Per i trattenimenti danzanti trova altresì applicazione quanto previsto dall'art. 11 commi 6-bis, 6-ter e 6-quater della L. 217 del 15/12/2011 modificato dalla L. 221 del 17/12/2012 e ogni altra eventuale successiva normativa in materia

In occasione di eventi straordinari a carattere temporaneo quali ad esempio manifestazioni locali, fiere, sagre svolte sul territorio comunale, e in particolari ricorrenze di carattere popolare, nelle giornate festive a carattere nazionale o patronale e nella settimana di Ferragosto (dalla domenica precedente il 15 agosto alla domenica successiva), il Sindaco, con apposita ordinanza, può prevedere deroghe all'orario di svolgimento degli intrattenimenti musicali di cui al presente atto.

Nel caso di violazione delle norme in materia di inquinamento acustico vengono applicate le sanzioni amministrative e i provvedimenti restrittivi previsti dalla vigente normativa in materia.

Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, non specificamente sanzionate da norme di legge nazionale o regionale, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 c. 2 della L. 689/81, pari all'importo determinato in 308,00 € con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 16/06/2017;

Sono fatte salve le sanzioni penali previsti dagli artt. 659 e 660 del Codice Penale e quanto previsto all'art. 650 del Codice Penale stesso.

La presente abroga e sostituisce ogni altra disposizione in contrasto ed in particolare il punto c1) art. 1 dell'ordinanza n. 41 del 18 giugno 2013.

La presente entra in vigore dal momento della pubblicazione all'Albo pretorio on line e avrà efficacia immediata.

La Polizia Locale, le altre forze di polizia e ARPA sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- ◆ Entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;
- ◆ Entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971, 1199.

Arona, li 16/06/2017

IL SINDACO
Alberto Luigi Gusmeroli
firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Monica Rondoni
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Monica Rondoni